



Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 1 del 26/10/2010

AREA _ _ 13 _ _ SETTORE _ _ 02 _ _ SERVIZIO _ _ 03 _ _

Il sottoscritto arch. Mario Grassia, nella qualità di Dirigente del Settore 02 "Strutture Ricettive e Infrastrutture Turistiche" dell'A.G.C. 13 "Turismo e Beni Culturali", visti gli atti d'ufficio e per quanto di propria competenza

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore

Hotel termale "ANTICHE TERME DI SAN TEODORO" s.r.l. con sede in Villamaina (AV), in persona dell'Amministratore unico Dott. Mario Romano (P. Iva: 01916640640).

Oggetto della spesa

Contributo ricostruzione post sisma del Novembre del 1980, assegnato dalla competente Commissione Provinciale ex art 22 della Legge 219/81

La spesa è stata ordinata con DGR n° 4494 del 08/09/1987 - Impegno sul cap. 424 dell'Esercizio Finanziario 1987.

Rideterminazione del contributo con DGR n° 8268 del 22/11/1998 - Impegno integrativo sul cap. 4532 dell'Esercizio Finanziario 1998.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio :

In esecuzione della sentenza n. 9501/09 del Tribunale di Napoli - III Sezione Civile - in merito alla causa civile iscritta al n. 17983/2006 e notificata in forma esecutiva all'AGC

Scheda debiti fuori bilancio pag. n° 1 di 5



Giunta Regionale della Campania

Avvocatura e trasmessa dal Settore Contenzioso Civile e Penale con nota prot. n. 0991323 del 17/11/2009 e relativo atto do precetto trasmesso dallo stesso settore con nota prot. n. 0396121 del 06/05/2010.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Il complesso termale "ANTICHE TERME DI SAN TEODORO" con annesso albergo, con sede in Villamaina (AV), totalmente distrutto dal sisma del Novembre 1980, fu ammesso ad usufruire di un buono contributo per la ricostruzione del complesso a seguito del provvedimento emesso il 28/04/1986 dalla Commissione Provinciale ex art. 22 L.n. 219/81 di Avellino, a seguito del quale, la Giunta Regionale della Campania, con DGR n. 4494 del 08/09/1987, ne deliberava l'ammissione al contributo di L. 2.404.291.000 (ovvero €1.241.675,49) impegnandone la relativa spesa sul capitolo 424 dell'Esercizio Finanziario 1987. Con lo stesso atto deliberativo veniva erogato un primo acconto pari ad €590.811,72. Con successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 25501 del 28/12/1992 veniva liquidato un ulteriore acconto pari ad €413.568,36.

Nella seduta del 27/09/1996 la Commissione Provinciale ex art. 22 della L. 219/81 deliberata sulla perizia suppletiva, presentata dalla proprietà della struttura termale, riconoscendo una maggior spesa ammissibile a contributo di L. 3.242.233.367, contro la maggior somma richiesta di L. 5.137.814.632, per cui, con un ulteriore specifico provvedimento di Giunta Regionale, la DGR n. 8268 del 22/11/1998, veniva trasferita la titolarità del contributo alla srl "Antiche Terme di san Teodoro", veniva rideterminato in L. 2.431.675.000 (ovvero €1.235.855,33) il contributo concesso (pari, come per legge, al 75% della nuova spesa ammessa), impegnando la maggiore somma di L. 27.384.000 (ovvero € 14.142,66) sul capitolo 4532 dell'Esercizio Finanziario 1998 e si provvedeva a liquidare un ulteriore acconto pari ad €48.071,47 con prelievo dall'impegno originario sul cap. 424/87.

Avverso la decisione della Commissione Provinciale la proprietà del complesso termale proponeva, prima, ricorso al TAR e, successivamente impugnava una prima sentenza n. 7425 del 23 giugno 2004 del Giudice Ordinario del Tribunale di Napoli innanzi alla Corte di Appello di Napoli.

Nel contempo con Decreto Dirigenziale n. 46 del 11/07/2005 dell'AGC 12 "Sviluppo Economico" venivano nominati i collaudatori ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 della L.R. 21/83.

Si legge dalla relazione di collaudo: "Come si evince dalla DGR n. 4498 del 08/09/87, i lavori sono iniziati il 02/07/1987 mentre da certificazione del Direttore dei Lavori ing. Gianfranco Manfredi (Ord. Ingg. Prov. Di Napoli, n. 3442) risulta che l'ultimazione degli stessi è avvenuta il 20/06/1996 e, quindi, oltre i termini fissati dalla Giunta Regionale con la citata delibera n. 7169/90"

La DGR n. 7160 del 28/12/90 concedeva al beneficiario una ulteriore proroga per l'ultimazione dei lavori fissata in 18 mesi dall'escutività della stessa delibera.

Sulla problematica i collaudatori si rimettevano alle valutazioni di merito del Settore regionale competente nell'ambito dell'approvazione delle risultanze del collaudo.

In ogni caso, le risultanze del collaudo accertano il € 1.208.803,49 il contributo liquidabile e certificano, previa approvazione da parte dei competenti uffici regionali dell'atto di



Giunta Regionale della Campania

collaudo, che si può corrispondere alla srl "Antiche Terme di San Teodoro" con sede in Villamaina (AV) il suddetto contributo decurtato degli acconti già corrisposti con gli atti innanzi richiamati.

Da ultimo, con nota prot. n. 991323 del 17/11/2009, il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'AGC Advocatura rimetteva copia della sentenza n. 9501/09 del Tribunale di Napoli - III Sezione Civile - notificata in forma esecutiva il 5/11/2009, rappresentando che dalla stessa data decorre il termine di gg. 120 per la intrapresa dell'azione esecutiva in danno della P.A.

Con tale sentenza il Tribunale di Napoli, pronunciandosi definitivamente, accoglie la domanda della srl "Antiche Terme di San Teodoro" e condanna la Regione al pagamento a favore dell'attrice, della residua somma di € 823.603,29 oltre interessi nella misura legale dal 15/10/2001 al saldo; condanna, altresì, la Regione alla refusione a favore degli attori delle somme processuali, che liquida in € 1.300,00 per esborsi (oltre oneri per CTU), € 2.700,00 per diritti ed € 7.000,00 per onorari, accessori di legge e IVA, quest'ultima se documentata a mezzo fattura e non detraibile.

Con successiva nota del 06/05/2010 il Settore Contenzioso Civile e Penale, dall'AGC Advocatura, nel trasmettere il precetto notificato in virtù della sentenza n. 9501/09 del Tribunale di Napoli, con il quale vengono quantificati, tra gli altri, gli oneri del CTU in € 7.146,50, invitava il Settore competente a tener conto, all'atto della liquidazione del dovuto, di non gravare la Regione Campania di alcun addebito dovuto ad IVA in quanto detti importi afferiscono ad una prestazione professionale fruita nell'esercizio di impresa. Parimenti non deve essere considerato il calcolo della ritenuta di acconto essendo la funzione di sostenuto di imposta esercitabile solo dalla società controparte.

Pur nel riservo di una valutazione della difesa regionale per una possibile azione di opposizione al dispositivo della sentenza, espresso con la richiamata nota del Settore Contenzioso Civile e Penale prot. n. 991323 del 17/11/2009, si ritiene, al fine di evitare ulteriori aggravii della spesa a carico dell'Amministrazione Regionale e così come anche suggerito dalla stessa Advocatura regionale, di dover ottemperare al disposto della sentenza esecutiva e del successivo precetto.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito

(numero e data della fattura c/o altra documentazione probatoria):

Sentenza n. 9501/09 del Tribunale di Napoli - III Sezione Civile.

In considerazione che dall'impegno originario, operato sul capitolo 424 dell'esercizio finanziario 1987 con DGR n. 4494 del 08/09/1987 per € 1.241.675,49, sono state prelevate somme per complessivi € 1.052.451,55, il residuo, pari ad € 189.223,60, è tra quelli conservati sul cap. 424/1987 dalla DGR n. 2129 del 24/11/2004 per la persistenza dell'obbligazione.

Analogamente l'impegno assunto con DGR n. 8268 del 22/11/1998 per € 14.142,66 sul cap. 4532/1998 figura tra i residui perenti, per cui la complessiva somma di € 203.366,60 (somma di



Giunta Regionale della Campania

189.223,60+14.142,66) in perenzione amministrativa, è utilizzabile per coprire quota parte delle sorta capitale, ne risulta un

TOTALE DEBITO pari ad € 837.257,37

Come meglio esplicitato dallo schema che segue:

SENTENZA 9501/09		823.603,29
Residui perenti	A detrarre	203.366,26
Quota capitale in debito fuori bilancio		620.237,03
INTERESSI LEGALI DAL 15/10/2001 AL 31 dicembre 2010 (ipotesi di soddisfo)		195.588,86
ESBORSI		1.300,00
ONERI CTU		7.146,50
DIRITTI		2.700,00
ONORARI		7.000,00
IVA (se documentata e non detraibile)	non dovuta: vedi nota avvocatura	0,00
ONERI DI PRECETTO		3.284,98
TOTALE Interessi ed oneri in debito fuori bilancio		217.020,34

TOTALE DEBITO FUORI BILANCIO	837.257,37
------------------------------	------------

Si ritiene, poi, che gli interessi legali e gli oneri accessori indicati possano conseguire la legittimità del riconoscimento da parte del Consiglio Regionale in quanto scaturenti dallo stesso provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

a) che motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio:

Scheda debiti fuori bilancio pag. n° 4 di 5

Aut

[Signature]



Giunta Regionale della Campania

è ottemperare a dispositivo di sentenza esecutiva anche al fine di evitare ulteriori incrementi della spesa pubblica;

- b) lo scrivente, per le motivazioni addotte precedentemente, ritiene giustificabile anche il riconoscimento di legittimità di interessi e oneri accessori per un totale complessivo di € 217.020,34;
- c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;
- d) si da atto che saranno effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio (*)

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del del 30 aprile 2002 per l'importo complessivo di € 837.257,37.

Allega la seguente documentazione :

1. Nota AGC Avvocatura prot. n. 991323 del 17/11/2009 con sentenza n. 9501/09 del Tribunale di Napoli;
2. Nota AGC Avvocatura prot. n. 396121 del 06/05/2010 con notifica atto di precetto.

Napoli, 26/10/2010

Il Dirigente del Settore

Arch. Mario Grassia

(*) L'obbligo di trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento di debito è previsto per consentire il controllo da parte della Corte dei conti su quei pagamenti che non trovano la loro giustificazione in atti di impegno e quindi nei casi in cui non sono state rispettate le norme di contabilità, ma era già contenuta nella previsione normativa, a carico di funzionari preposti agli uffici in cui si articola l'amministrazione, riferendosi evidentemente all'obbligo di denuncia in caso di presunto danno erariale, previsto autonomamente dalla legge.

Giunta Regionale della Campania **RACCOMANDATA A MANO**

Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2009.0991323 del 11/11/2009 ore 08,19

Dest. Strutture Ricettive e Infrastrutture Turistiche

Fascicolo 2009.XXXV/11/3
Strutture Ricettive e Infrastrutture Turistiche



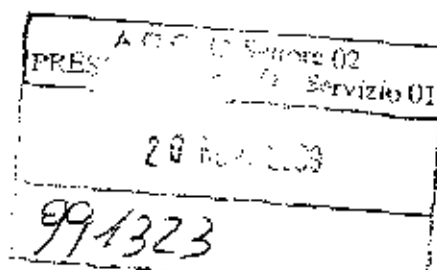
N. Pratica 5354/01 CC

Oggetto Giudizio Antiche Terme S. Teodoro.

13 A.G.C. SVILUPPO SETTORE

TERZIARIO.

02 SETTORE STRUTTURE RICETTIVE
E INFRASTRUTTURE TURISTICHE.
CENTRO DIREZIONALE IS. C/5
NAPOLI



Con riferimento all'oggetto, si rimette copia della sentenza n. 9501/09 del Tribunale di Napoli notificata *ex adverso* in forma esecutiva il 5.11.2009, rappresentando che dalla data predetta decorre il termine dilatorio di gg. 120 per la intrapresa della azione esecutiva in danno della P.A.

Ciò posto, e ferma restando la valutazione che la difesa regionale si riserva di compiere in ordine alla istruzione con la quale il Giudicante ha disatteso la sollevata eccezione di decadenza dal contributo, si chiede di voler far tenere allo scrivente le proprie valutazioni in ordine alla sussistenza di eventuali, ulteriori motivi di gravame avverso la cennata pronuncia.

All. ut supra.

Il Dirigente del Servizio

Avv. Gaetano Cennamo

Il Dirigente del Settore

Avv. Andrea Conte

5354/516/04

6.2.2005

200-20-001/2005 - Tribunale di Napoli
20077 - P.le (Milano)
Via dei Martiri 3 - Tel. 081/54.96.97 - 081/54.96.98

S 9501/08

9501/08

udienza
155830rf

5 NOV 2009

15831 12w0r



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE

N.
Cron.
Rep.

11081

in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Raffaele Sabato, ha reso la seguente

SENTENZA

COPIA

nella causa civile iscritta al n. 17983-2006 del ruolo generale degli affari contenziosi avente ad oggetto: contratti

TRA

M.elli

ANTICHE TERME DI SAN TEODORO S.R.L. in persona del legale rappresentante Mario Romano, SANFELICE Nicola, SANFELICE Fabbio e SANFELICE Mario, elettivamente dom. in Napoli, via Sedile di Porto, 50 presso l'avv. Claudio Romano che li rappresenta e difende unitamente all'avv. Antonio Romano di Rho (Milano)

ATTORI

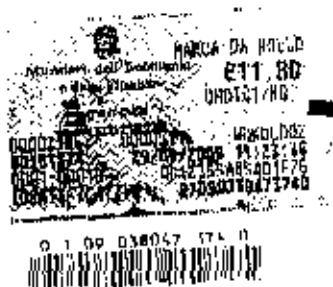
E

la REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente p.t. della G.R., elettivamente dom. in Napoli, via S. Lucia 81 presso la sede dell'ente unitamente all'avv. Gaetano Cennamo dell'Avvocatura regionale che la rappresenta e difende

avv. Cennamo
10/11/09

5 NOV 2009

29 SET. 2006



CONVINTA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI

Con atto di citazione in riassunzione notificato il 3.5.2006 gli istanti deducevano di avere notificato citazione in data 15.10.2001 con cui deducevano essere i Nicola, Fabio e Mario Sanfelice proprietari del complesso denominato "Terme di San Teodoro" in Villamaina (Avellino), totalmente distrutto dal sisma del novembre 1980, onde essi erano stati ammessi a fruire di buono contributo per la ricostruzione del complesso giusta provvedimento della Commissione Provinciale ex art. 22 L. n. 219/1981 di Avellino del 28/4/1986, per cui la Regione Campania deliberava lo stanziamento di L. 2.404.291.000 con delibera n. 4494 dell'8/9/1987.

Nel giugno 1992 i Sanfelice, con riferimento alle disposizioni della L.219/81 e dell'art. 2 della L.R. 21/83, depositavano perizia suppletiva che quantificava la spesa ammissibile a contributo in 5.137.814.632 L. richiedendo: 1) il riconoscimento di un incremento di spesa per cause imprevedibili; 2) il riconoscimento delle spese sostenute per adeguamento funzionale nella misura del 30% della spesa ammessa a contributo; 3) l'adeguamento dei prezzi alla data di effettiva erogazione del contributo; 4) l'ammissione a contributo di spese per impianto di riscaldamento ed opere di bonifica idrogeologica; 5) la correzione di errori materiali.

✓

Con atto del 28/2/1994 i Sig.ri Sanfelice conferivano gli immobili e l'attività aziendale nella Antiche Terme di San Teodoro srl.

Solo nella seduta del 27/9/1996 la Commissione Provinciale ex art. 22 legge 219/81 deliberava sulla perizia suppletiva riconoscendo una spesa ammissibile a contributo di L. 3.242.233.367 contro la maggior somma richiesta, sostanzialmente ritenendo che il contributo andava ragguagliato alla superficie utile preesistente, modificando così il criterio di calcolo del contributo utilizzato per determinare quello già erogato.

Avverso tale decisione gli istanti proponevano ricorso al TAR, che dichiarava difetto di giurisdizione, ravvisando nella fattispecie una posizione di diritto soggettivo in favore dei soggetti interessati all'attribuzione dei benefici previsti dalla legge per la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del 1980, anche nell'ipotesi di rideterminazione del contributo già concesso per la ricostruzione e l'adeguamento funzionale di stabilimenti o impianti industriali.

Gli istanti rilevavano dunque che il contributo già erogato, parametrato al volume preesistente peraltro conformemente alle indicazioni contenute nella Circolare Assessorile n. 2080 dell'1/12/1987, doveva ritenersi definitivo ed intangibile, e contestavano la rideterminazione della spesa ammessa a contributo operata dalla Commissione Provinciale, che avrebbe



dotuto essere fondata non su parametri dimensionali rappresentativi della pregressa consistenza dell'immobile, bensì alle spese effettivamente sostenute per la sua ricostruzione, e che avrebbe dovuto includere anche i capitoli O (impianto di riscaldamento) e P (bonifica idrogeologica) del quadro di perizia, nonché il corretto adeguamento delle somme computate al 1987, epoca di erogazione del primo contributo.

Nel contraddittorio della Regione Campania, il Giudice onorario di questo Tribunale di Napoli, con sentenza n. 7425/2004 del 23 giugno 2004, dichiarava anch'esso il difetto di giurisdizione osservando che, sebbene il soggetto danneggiato avesse un pieno diritto alla richiesta del contributo, tuttavia nella determinazione del suo ammontare la Pubblica Amministrazione era titolare di un potere discrezionale, che nella specie era stato legittimamente esercitato dalla competente Commissione Provinciale la quale aveva ridotto la misura originaria del contributo già concesso in misura di L. 2.404.291.000, pari al 75% della spesa prevista in perizia, e la aveva rapportata non più alla volumetria ricostruita bensì alla superficie utile preesistente determinandola in complessive L. 3.242.233.367, con conseguente disconoscimento della sua integrazione per le accresciute spese sostenute dal beneficiario che aveva richiesto a tal fine l'ammissione a contributo del maggior importo di L. 5.137.814.632.

Contro le due sentenze proponevano ricorso per conflitto negativo di giurisdizione Nicola, Fabio e Mario Sanfelice e la s.r.l.



Antiche Terme di San Teodoro, che impugnavano altresì la sentenza del GOT innanzi alla Corte d'Appello di Napoli.

Le Sezioni Unite, con sentenza n. 21000 del 28 ottobre 2005, dichiaravano la giurisdizione del g.o. "poiché, come già ritenuto ... in una analoga fattispecie (SS.UU. 1^a aprile 2004, n. 6405), una volta esclusa ogni valutazione discrezionale dell'Amministrazione nella concessione del contributo, che deriva direttamente dalla legge ed è subordinato solo alla verifica della sussistenza in concreto delle condizioni da essa richieste, la questione relativa alla determinazione dell'importo dovuto e se a tal fine possa tenersi conto delle variazioni del progetto originario riguarda il merito della controversia e non incide sulla giurisdizione la quale va stabilita sulla base dell'intrinseca posizione soggettiva dedotta in giudizio. Né ... può ravvisarsi una posizione di interesse legittimo con riferimento alle previsioni della legislazione regionale poiché la legge campana del 3 giugno 1983, n. 21, nel disciplinare le modalità di concessione ed erogazione dei contributi alle imprese danneggiate dal terremoto di cui all'art. 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219, si limita a estendere il contributo previsto dalla legge statale alle spese necessarie per il miglioramento e l'adeguamento funzionale delle opere e delle attrezzature diretto a un aumento della produttività, all'ammodernamento dell'esercizio, al miglioramento delle condizioni ambientali



di lavoro e delle condizioni igienico- sanitarie con il mantenimento dei livelli occupazionali preesistenti, e stabilisce unicamente che la spesa relativa non potrà essere superiore al 30% di quella ammessa a contributo per la ricostruzione la riparazione dei locali, senza alcuna valutazione discrezionale dell'Amministrazione."

Deducevano gli istanti in riassunzione che, poiché anche la Corte d'Appello di Napoli, con sentenza n. 389/2006 del 3.2.2006, si era adeguata al dictum della S.C. dichiarando la giurisdizione del g.o. negata dal GOTT di questo Tribunale, rimettendo la causa innanzi a questo primo giudice ex art. 353 c.p.c., intendendo gli istanti riassumere il giudizio, convenivano la Regione Campania innanzi al Tribunale di Napoli per sentire accertare l'illegittimità della deliberazione della Commissione Provinciale del 27.9.1996, con l'insussistenza del diritto della Regione al ricalcolo del contributo e l'accertamento dei diritti degli attori all'adeguamento prezzi al 1987, all'adeguamento funzionale ex art. 2 L.R. n. 81/93 nella misura massima del 30%, alle maggiori spese come da perizia suppletiva, successive integrazioni, ed oneri tecnici nella misura del 15% della spesa ammessa, con affermazione di un diritto al contributo in L. 4.858.115.322 pari ad Euro 2.509.007,18, con condanna al pagamento relativo della Regione Campania, oltre risarcimento del danno da ritardo e vittoria di spese.

Si costituiva la Regione Campania, che con comparsa di risposta chiedeva il rigetto della domanda deducendo che:

- a) il contributo doveva essere revocato per il mancato rispetto del termine perentorio assegnato per la realizzazione degli interventi agevolati (l'ultimazione dei lavori era avvenuta il 20/6/96, oltre il termine fissato dalla Delibera di G.R. n.7169/90);
- b) sussistevano limiti normativi alla ricostruzione di manufatti danneggiati e/o distrutti dal terremoto ed il relativo contributo doveva necessariamente commisurarsi al danno patito, fatto salvo il suo incremento laddove esigenze di ampliamento o riorganizzazione avessero motivato spese necessarie al miglioramento ed all'adeguamento funzionale di opere ed attrezzature;
- c) incrementi di spesa introdotti da perizie di variante, a mente dell'art. 8 della L.R. n.21/83 sono ammissibili solo nel caso di necessità di opere originariamente non prevedibili e, in particolare per problemi strutturali in fondazione, per cui l'unica possibilità di riconoscimento di ulteriori spese era rappresentata dalla loro capienza nella quota aggiuntiva contemplata per l'eventuale adeguamento funzionale, trattandosi di opere prevedibili e migliorative;
- d) la perizia di variante relativa alla ricostruzione del complesso era stata approvata il 28/4/86 e, non sussistendo motivi ostativi all'avvio dei lavori entro un tempo ragionevole, infondata era la richiesta di aggiornamento dei prezzi al 1987;



c) non era applicabile il riferimento dimensionale al volume in quanto configgente con il testo e la 'ratio' della L. 219/81, che adotta il criterio delle superfici danneggiate.

Chiedeva il rigetto della domanda, con vittoria di spese.

Assegnati termini per memorie, con ordinanza del 26.2.2008 veniva disposta CTU, affidandosi all'ausiliare i seguenti quesiti:

"Letti gli atti, acquisita documentazione presso le parti ed i pubblici uffici, effettuati sopralluoghi e rilevati fotograficamente i luoghi di causa, con relazione scritta redatta anche su supporto magnetico il CTU:

a) *dirà quale fosse lo stato anteatto dei cespiti e se lo stesso, in relazione a danni sicuramente ascrivibili agli eventi sismici, giustificasse l'erogazione di contributo ai sensi dell'art. 22 L. 14 maggio 1981, n. 219 e successive integrazioni, tenuto conto delle disposizioni della L.R. Campania 3 giugno 1983, n. 21 come successivamente modificata e integrata (v. in particolare la L.R. n. 24 del 1990 e la L.R. n. 9 del 1994 in quanto applicabili);*

b) *quantificherà il contributo stesso negli stretti limiti legali, esponendo i criteri di calcolo seguiti; in particolare, terrà conto che l'estensione del contributo alle spese necessarie per il miglioramento e l'adeguamento funzionale - da intendersi limitatamente alla definizione di cui all'art. 2 della L.R. n. 21 del 1983 - si giustifica solo nei limiti*



percentuali di cui all'art. 2 medesimo, da rivedersi a consuntivo nell'osservanza dell'art. 8 della L.R. stessa (norma da integrarsi, quanto al rispetto del termine di completamento, con la previsione di cui all'art. 3 della L.R. n. 9 del 1994);

c) descriverà le opere effettivamente eseguite e quelle risultanti dalla documentazione contabile, nonché effettuando i conteggi a consuntivo di cui all'art. 8 citato;

d) esporrà se, in ragione dell'esame degli atti e dell'andamento delle opere, per ragioni obiettive si possa ritenere concessa una proroga del termine di completamento dei lavori, o se lo stesso risulti inosservato."

Depositata la relazione del CTU in data 5.9.2008, le parti concludevano reiterando le proprie istanze e parte attrice, come da foglio allegato al verbale dell'udienza del 16.1.2009, quantificando l'intervento in L. 6.082.646.913 e la spesa ammissibile a contributo in L. 5.415.005.643, chiedendo la condanna della Regione al pagamento del 75% di detta spesa ammissibile e cioè di L. 4.061.254.232, da ridursi - al netto degli acconti di L. 2.037.830.349 - a L. 2.023.423.883 pari ad Euro 1.045.011,22, oltre rivalutazione e interessi, con condanna del danno da ritardato pagamento.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. *Deve anzitutto esaminarsi l'eccezione con cui la Regione Campania, solo nel presente giudizio in riassunzione, ha dedotto*



l'intervenuta decadenza (ex art. 2960 c.c. non rilevabile d'ufficio) dal diritto al contributo per il mancato rispetto del termine perentorio assegnato per la realizzazione degli interventi agevolati (l'ultimazione dei lavori era avvenuta il 20/6/96, oltre il termine fissato dalla Delibera di G.R. n. 7169/90).

Trattasi di eccezione di merito, come detto non rilevabile d'ufficio, la quale, nel presente processo avviato nel 2001, andava sollevata nel termine di gg. 20 prima dell'udienza di trattazione, da assegnarsi dal giudice alla prima udienza di comparizione ex art. 180 c.p.c.

Tale termine fu, nel caso di specie, assegnato dal G.I. all'udienza del 15.1.2002, allorché la Regione Campania, già costituitasi, non aveva eccepito siffatta decadenza, non eccependola neppure prima dell'udienza successiva in data 21.5.2002.

Com'è noto, a seguito di riassunzione, il processo continua con tutte le preclusioni già verificatesi nella fase precedente, né l'atto di riassunzione integra una nuova e autonoma "vocatio in ius" (v. ad es. Cass. n. 4775 del 28/02/2007 e n. 1568 del 12/02/2000).

Si deve dunque ritenere - a prescindere dall'istruttoria pur svolta in merito all'eventuale sussistere di proroga tacita del termine per il completamento delle opere - decaduta la Regione dall'eccepire la decadenza.



2. Preliminare all'esame del merito è poi il richiamo delle norme giuridiche da applicarsi.

L'art. 22 della legge n. 219 del 14/5/81 e succ. mod. introduce la concessione di un contributo per la ricostruzione e la riparazione dei locali e delle attrezzature ed il rinnovo degli arredi e dei complessi ricettivi e di ristorazione danneggiati dal terremoto in misura pari al 75 % delle spese, anche esteso alle spese necessarie per il miglioramento o per l'adeguamento funzionale delle opere.

Per accedere al contributo, concesso dalla Regione, occorre produrre domanda corredata dall'autorizzazione o concessione ad edificare rilasciata dal sindaco, dall'autorizzazione dei competenti uffici tecnici regionali, in applicazione di quanto disposto dall'art. 18, L. 2 febbraio 1974, n. 64, e da una specifica perizia giurata che deve essere approvata dalla Commissione Provinciale appositamente istituita.

In attuazione della delega a legiferare sulle modalità di erogazione del contributo, il 3/6/1983 la Regione Campania emanava la L.R. n. 21, successivamente modificata ed integrata dalle L.R. n. 24 del 27/4/1990 e dalla L.R. n. 9 del 18/2/1994, i cui contenuti salienti ai fini della presente vengono per comodità di seguito riportati:

"Miglioramenti ed adeguamenti funzionali (art. 2)

... per miglioramenti ed adeguamenti funzionali si intendono le iniziative che apportano innovazioni atte al conseguimento di un

aumento della produttività e/o ammodernamento dell'esercizio e/o miglioramento delle condizioni ambientali di lavoro e delle condizioni igienico-sanitarie, con il mantenimento dei livelli occupazionali preesistenti al sisma.

Le agevolazioni di cui sopra sono estese agli investimenti e spese ammissibili documentati, realizzati anche in data anteriore alla presentazione della domanda, purché siano connessi ai danni provocati dal terremoto e coerenti alle finalità della legge n. 219 del 14 maggio 1981 e successive modifiche ed integrazioni.

La spesa ammissibile per l'adeguamento funzionale della impresa non potrà essere superiore al 30% della spesa ammessa a contributo per la ricostruzione e la riparazione dei locali e delle attrezzature ed il rinnovo degli arredi, dei complessi ricettivi e di ristorazione danneggiati dal sisma."

"Documentazione da produrre unitamente alla domanda (art. 3)

... Alla domanda occorre allegare, in particolare:

- 1) autorizzazione o concessione ad edificare rilasciata dal sindaco;
- 2) perizia giurata approvata dalla commissione provinciale di cui all'art. 22 della legge 219/81;
- 3) dimostrazione dell'avvenuto deposito del progetto presso il competente ufficio del genio civile ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

Nella domanda deve essere specificato il periodo entro il quale si prevede di realizzare l'investimento."

"Modalità di erogazione del contributo (art. 7)

La giunta regionale, acquisita la domanda e la relativa documentazione da parte dell'azienda o istituto di credito, dispone la concessione di contributo, distinto per lavori ed acquisto di attrezzature e/o arredi, e l'accreditamento.

Il contributo è erogato tramite l'azienda o l'istituto di credito di cui al primo comma in ragione del:

per lavori:

- a) 50% del contributo concesso all'inizio dei lavori certificato dal sindaco;
- b) un ulteriore 35% del contributo concesso al completamento della metà dei lavori da documentarsi con stato di avanzamento sottoscritto con responsabilità solidale dal titolare del contributo, dal direttore dei lavori e dalla impresa, da presentarsi all'azienda di credito;
- c) restante 15% del contributo concesso dopo l'ultimazione dei lavori da documentare con contabilità finale, previo collaudo degli stessi da parte di un tecnico nominato dalla commissione di cui all'art. 22 della legge 219/81 tra i tecnici regionali individuati dalla giunta regionale;

per attrezzature ed arredi:

- a) 50% del contributo concesso in base alla copia dell'ordine firmato dal titolare del contributo vistato dalla ditta fornitrice;
- b) 30% del contributo residuo sulla base di apposita dichiarazione sottoscritta, con responsabilità solidale dal titolare

del contributo e da un tecnico iscritto all'albo professionale di categoria attestante l'avvenuta consegna delle attrezzature e/o arredi e relativa bolla di accompagnamento della ditta fornitrice da presentarsi all'azienda o istituto di credito di cui al primo comma del presente articolo;

c) restante 20% del contributo concesso ad avvenuta installazione e funzionamento delle attrezzature e/o sistemazione degli arredi ed esibizione delle fatture debitamente quietanzate previo collaudo da parte di un tecnico nominato dalla commissione di cui all'art. 22 della legge statale 219/81 tra i tecnici dipendenti della Regione individuati dalla giunta."

"Termini (art. 8)

Con il provvedimento di concessione del contributo, vengono fissati i termini entro i quali l'intervento dovrà essere iniziato e completato, salvo proroga da concedere, per una sola volta, con autorizzazione dell'assessorato preposto al competente settore.

Il contributo non sarà integrato se, a consuntivo, la spesa sostenuta dall'impresa risulta superiore a quella prevista nella perizia giurata; se, invece, risulterà inferiore, il contributo verrà ridotto al 75% della spesa ammissibile effettuata."

3. Su tali basi, come verificato dal CTU, dunque, l'ammissione al contributo per le imprese esercenti attività commerciali, artigianali, del turismo e dello spettacolo era condizionata dalla sussistenza di una diretta dipendenza del danno dall'evento sismico da comprovarsi attraverso la produzione di copia schede A



e B di cui all'Ordinanza del Commissariato Straordinario del Governo per le zone terremotate n. 15 del 3 dicembre 1980 oppure ordinanza sindacale o altra idonea documentazione (art. 4, L.R. 21/83). Tale documentazione doveva essere prodotta, unitamente a quella inerente i requisiti soggettivi del richiedente e la perizia giurata sul progetto di intervento (attestante anche la constatazione e descrizione dei danni subiti in correlazione con l'evento sismico con l'indicazione del relativo ammontare, distinto per le singole voci, art. 5, L.R. 21/83), alla Commissione Provinciale per la approvazione.

4. Il CTU, al fine di verificare detta ammissibilità a contributo, ha notato che sono agli atti della Regione Campania le schede di rilevamento A e B datate 20/12/80 redatte in esecuzione dell'Ordinanza del Commissariato Straordinario del Governo n. 15/80 dai Tecnici incaricati dal Comune di Villamaina e perizia giurata, integrata da rilievo fotografico, parte integrante del progetto, che comprovano la dipendenza del grave stato di danneggiamento in cui versava il complesso termale a seguito del sisma del novembre 1980.

E' stata poi acquisita nel corso degli accessi nota risalente al 1982 a firma del Prof. Ing. Michele Rascaglia, Funzionario della Regione Campania incaricato dalla Commissione Provinciale di Avellino dell'esame della prima pratica di ammissione a contributo.

Il Tecnico, riferito di sopralluogo effettuato il 10/5/82, attestava che:

"1) le secolari strutture di cui si compone il complesso, certamente provate da precedenti movimenti sismici, non hanno sopportato la violenza del terremoto del 23/11/80 e successive repliche e, quindi, risultano danneggiate in misura gravissima, come già documentato dalle schede di rilevamento della Commissione Tecnica Comunale agli atti;

2) Le opere previste dalla perizia sono finalizzate al ripristino della funzionalità del complesso e prevedono il consolidamento statico delle murature, la demolizione e ricostruzione di solai e coperture, il consolidamento delle colte e le conseguenti opere di finitura e nuovi impianti tecnologici in sostituzione di quelli danneggiati; ..." per cui proponeva l'approvazione della perizia redatta dall'Arch. Romano.

Può, quindi, concludersi, come afferma il CTU, che è stata documentata ed accertata la sussistenza della connessione evento sismico - danno ed era quindi ammissibile, sotto tale profilo, l'erogazione del contributo per l'intervento sul complesso delle terme di San Teodoro.

5. Per la quantificazione del contributo, il CTU ha richiamato che l'art. 22 della legge n. 219/81 riconosceva alle imprese un contributo per la ricostruzione e la riparazione dei locali e delle attrezzature ed il rinnovo degli arredi e dei complessi ricettivi e di ristorazione danneggiati dal terremoto pari al 75 % del costo



dell'intervento, comprensivo delle eventuali spese necessarie per il miglioramento o per l'adeguamento funzionale, riconosciute fino al 30% della spesa ammessa a contributo per la ricostruzione o riparazione del preesistente.

La stima del costo dell'intervento doveva essere elaborata, sotto forma di perizia giurata ed unitamente al progetto di intervento, con approccio analitico (computi metrici estimativi e preventivi) che consentisse di distinguere tra le diverse voci di spesa occorrenti per la ricostruzione o riparazione del preesistente (fabbricati, macchinari, attrezzature, ecc.) nonché quelle eventualmente preventivate per interventi di miglioramento ed adeguamento funzionale.

La metodologia da seguire nella preventivazione della spesa è - riferisce il CTU - così ulteriormente esplicitata nella circolare Assessorile prot. 1511 del 6/12/85 : "Poiché la determinazione della spesa ammissibile a contributo per opere murarie, a differenza di quanto previsto dall'edilizia abitativa, non viene effettuata sulla base di parametri di costi fissi, bensì su computo metrico redatto in base alla vigente tariffa OO.PP., è indispensabile che il computo metrico allegato alla perizia sia quanto più possibile dettagliato e rispondente alla documentazione grafica. Per le voci non comprese in tariffa dovrà farsi luogo ad analisi dei costi od a preventivi dettagliati delle Ditte fornitrici, da allegare".

L'istruttoria tecnica dell'elaborato veniva demandata alla Commissione Provinciale, che all'esito convalidava la spesa ammissibile e l'ammontare del contributo erogabile.

Particolare attenzione fu data in fase attuativa alla problematica delle varianti progettuali, e quindi, di richiesta di incremento dell'ammontare del contributo.

Ed infatti, già con la richiamata circolare Assessorile prot. 1511/85 si confermava "l'ammissibilità di maggiori somme soltanto per i casi di: spese per adeguamento funzionale non previste in sede di prima redazione progettuale; spese per opere strutturali dimostrate necessarie in corso d'opera;" e si specificava che potevano essere considerate:

- a) perizie di variante senza incrementi di spesa, se rese necessarie da adeguamento alla normativa urbanistica, da mutata scelta di tecnica costruttiva effettuata in corso d'opera o da scelta di arredi o attrezzature di migliori caratteristiche. "Resta chiarito che in questi casi anche se la variante comporta maggiore spesa, essa non sarà ammessa a contributo";
- b) perizie di variante con incremento di spesa, se necessarie per modifiche strutturali alle opere di fondazione, manifestatesi indispensabili in corso d'opera, o da modifiche strutturali finalizzate al consolidamento antisismico dell'edificio. "Le maggiori spese risultanti potranno essere ammesse a contributo";
- c) perizie suppletive o integrative, che prevedono nuove opere murarie o acquisti di nuovi arredi, attrezzature o macchinari



riferiti ad opere ed impianti per adeguamento e/o miglioramento funzionale, sempre che non siano stati considerati nella perizia già approvata.

Successivamente, con Delibera di G.R. prot. 2179 del 18/5/99 venivano formalizzate ulteriori direttive sull'esame delle perizie di variante dei progetti già approvati (cfr. rel. CTU).

Ha poi riferito il CTU che, dopo un primo progetto per il recupero del complesso termale, presentato nel 1982, che prevedeva il consolidamento ed il restauro delle strutture esistenti, a causa sia del maggior costo di tale modalità di intervento rispetto a quello di ricostruzione, sia per la difficoltà di allocare adeguatamente la componente impiantistica alle vecchie strutture, la proprietà sottopose all'approvazione della Commissione Provinciale una perizia di variante a firma dell'Arch. Nicola Sanfelice, giurata il 27/12/1984 (allegati 2 e 4 alla produzione attorea). Il nuovo progetto, stralcio di un ancora più vasto intervento di ampliamento del complesso termale, prevedeva l'abbattimento e la ricostruzione, anche se con articolazione planoaltimetrica differente, delle volumetrie preesistenti, a meno di quelle individuate con la lettera E ed F, da consolidare e recuperare soprattutto per conservare la Cappella, testimonianza della secolare attività termale.

Successivamente, in data 16/6/92, l'Arch. Sanfelice giurava perizia di variante al Progetto di ricostruzione delle terme e dell'annesso albergo, "necessaria per tener conto di una serie di

circostanze, assolutamente non dipendenti dalla Ditta intestataria del contributo, che hanno comportato un notevole aumento del costo complessivo di ricostruzione delle Terme di S. Teodoro.

Tali circostanze possono così riassumersi:

- a) criteri di valutazione adottati in sede di istruttoria della perizia da parte della Commissione Provinciale di Avellino;
- b) errori materiali in sede istruttoria;
- c) ritardo nell'erogazione del contributo da parte della Regione rispetto all'epoca di approvazione della perizia da parte della Commissione Provinciale;
- d) nuove opere conseguenti a situazioni impreviste e imprevedibili e quindi derivanti da cause di forza maggiore" (cfr. relazione all. 5 alla produzione attorea).

In particolare, per quanto attiene il punto c) il Tecnico evidenziava che l'ammontare della spesa ammessa a contributo valutata a prezzi 1986 era congrua all'epoca della delibera di approvazione da parte della Commissione Provinciale del 28/4/1986, ma non alla data di assegnazione, intervenuta solo l'8/9/1987 con delibera della G.R. n. 4494, e che quindi l'importo della perizia valutato a prezzi 1982 andava aggiornato a prezzi 1987 attraverso l'applicazione della maggiorazione di legge del 41%.

Descriveva, poi, le opere variate o integrate di cui alla voce d), e dettagliava, capitolo per capitolo di computo, le modifiche in

aggiunta o detrazione derivate dal progetto in variante, specificando l'aggiunta dei seguenti due capi:

Capitolo O: Impianto di riscaldamento

Questo capitolo risulta assente nella perizia originaria e va incluso tra i miglioramenti ed adeguamenti funzionali richiesti. ... Per ragioni tecniche e di contenimento dei costi esso è previsto solo per l'albergo e per il ristorante.

Capitolo P: Opere di bonifica idrogeologica del pendio circostante

Questo capitolo risulta assente nella perizia originaria. Le opere ad esso relative sono da includere tra quelle derivanti da cause di forza maggiore verificatesi durante il corso dei lavori. Esse si rendono necessarie per stabilizzare il movimento franoso che caratterizza il pendio soprastante il complesso termale e che potrebbe compromettere in misura imprevedibile le opere realizzate se non venissero presi provvedimenti atti a controllare in maniera efficace e definitiva la sua dinamica.

La Commissione Provinciale di Avellino, acquisita la perizia il 23/6/1992 al prot. 1003, con verbale 145 dell'11/11/1994 deliberava di richiedere integrazioni, rese dal progettista con relazione integrativa depositata il 28/1/1995.

Il tecnico specificava poi che "la spesa della riparazione è stata interamente richiesta mentre quella della parte da ricostruire è stata parametrizzata in funzione del rapporto tra la volumetria di progetto [indicata in 12.019,85 mc] e quella esistente prima del

sisma [pari a 10.729,37 mc]" (le consistenze sono evidentemente riferite ai soli corpi di fabbrica demoliti e ricostruiti),

Con deliberazione n. 2 del 27/9/96 (allegata alla produzione attorea) la Commissione Provinciale di Avellino, nell'osservare che:

- ove si adottasse l'accorgimento di utilizzare come parametro di valutazione i volumi - e non le superfici - non si condenzerebbe la maggior consistenza dello stato di progetto rispetto, invece, alle preesistenze aziendali ed in tal caso si determinerebbe un notevole aggravio di spesa a carico dell'erario, con il conseguente vantaggio esclusivamente a favore della ditta; ...
- che i maggiori costi sostenuti per effetto dell'esecuzione di opere strutturali in fondazione, non prevedibili e, perciò, non previste nella perizia originaria n. 948 di cronologico, vanno inclusi nel calcolo della spesa ammissibile a contributo, alla stregua disposizioni dettate dalla nota assessorile n. 1511 ...;
- che si ritiene congruo l'aggiornamento prezzi al 1986, epoca di approvazione della prima perizia afferente le opere di ricostruzione e la fissazione al 15% della spesa per oneri generali e tecnici riferita a detti lavori;

approvava la perizia in esame e fissava in 3.242.233.367 L. la spesa ammissibile a contributo, utilizzando la metodologia meglio descritta nella relazione del CTU.

Come chiarito dal CTU, la Commissione recepiva ed approvava tutte le integrazioni e modifiche ai singoli capitoli del

computo, ivi comprese quelle a correzione degli errori presenti nella approvazione della precedente perizia, ma riteneva non ammissibile la proposizione in variante dell'aggiunta dei due capitoli O e P.

La Commissione riteneva poi che l'aggiornamento dei prezzi dovesse essere fatto con riferimento al 1986 e non al 1987, per cui riportava al 1982 i lavori valutati a prezzi 1987 applicando a ritroso il coefficiente maggiorativo del 41%, come meglio illustrato nella relazione, ed adeguava l'importo dei lavori al 1986 applicando il coefficiente maggiorativo del 34%.

La Commissione utilizzava, quindi, come parametro di ragguaglio per determinare l'aliquota di spesa riconducibile alla ricostruzione delle consistenze originarie la superficie utile in luogo delle volumetrie, proposte dal progettista.

In definitiva, i calcoli della spesa ammissibile operati dagli istanti e dalla Commissione Provinciale si differenziavano per le seguenti ragioni:

	<i>Terme San Teodoro</i>	<i>Commissione Provinciale</i>
<i>Importo lavori intervento di ricostruzione</i>	<i>Valutati a prezzi 1987 in 4.124.710.766 L.</i>	<i>Valutati a prezzi 1986 e stralciando i capitoli O e P in 3.547.324.825 L.</i>
<i>Incidenza preesistente su ricostruito</i>	<i>Determinata con rapporto volumetrico nell'89,26%</i>	<i>Determinata con rapporto superficiario nel 52,64%</i>

Spesa		
ammissibile a		
contributo per	4.982.682.382 L	3.087.101.117 L
opere murarie		

che il CTU ha poi esaminato in dettaglio.

In merito al riferimento temporale, il CTU rileva preliminarmente che la Legge regionale 21/83 e succ. mod. opera un distinguo tra la disposizione di concessione del contributo e quella di erogazione delle tranches in acconto ed a saldo.

Infatti, l'iter procedurale può essere così sintetizzato:

- il richiedente trasmette alla Commissione Provinciale la perizia giurata (artt. 4 e 5);
- la Commissione Provinciale approva la perizia e la restituisce al richiedente, trasmettendone copia anche al Presidente della Giunta Regionale (art. 4);
- il richiedente presenta la domanda di concessione del contributo al Presidente della Giunta Regionale allegando il titolo ad edificare rilasciato dal Sindaco, la perizia giurata approvata ed il deposito al Genio Civile del progetto (art. 3)
- la Giunta Regionale dispone la concessione del contributo (art. 7);
- il beneficiario del contributo produce certificato di inizio lavori rilasciato dal Sindaco, per le "opere murarie", o copia degli ordini, per arredi ed attrezzature (art. 7);

- viene disposta, tramite azienda o istituto di credito, l'erogazione del primo acconto sul contributo (art. 7).

Ciò posto, ha notato il CTU che la Commissione Provinciale di Avellino approvava la perizia giurata del progetto di ricostruzione del complesso termale con verbale n. 36 del 28/4/1986 ed i Sanfelice la trasmettevano, con raccomandata A.R. del 20/6/86 (all. D) al Presidente della Giunta Regionale della Campania, e per conoscenza alla Sez. Credito Fondiario del Banco di Napoli, ad integrazione e completamento della documentazione già presentata.

Dunque, a partire da tale data era onere dell'organo regionale istruire la domanda e calendarizzare l'emissione del provvedimento che doveva disporre la concessione del contributo, che però intervenne con oltre un anno di ritardo (Delibera n. 4494 dell'8/9/87, infra produzione Regione Campania).

Come propone il CTU, ne deriva dunque in diritto che, se l'ammissione alla concessione del contributo è del settembre 1987, con riferimento a tale epoca debbono essere aggiornati i prezzi posti a base delle computazioni preordinate alla quantificazione del contributo stesso.

Né conducono a conclusioni diverse le argomentazioni addotte dall'Ente regionale.

Non rileva il fatto che non vi erano motivi ostativi all'inizio dei lavori a far data dalla approvazione della perizia da parte della Commissione Provinciale (28/4/86) a motivo che l'inizio dei lavori

è indipendente dalla concessione del contributo ma ha rilievo solo ai fini, una volta assegnato, dell'erogazione del primo acconto, per cui i lavori in astratto avrebbero potuto avere inizio ancor prima dell'approvazione della perizia da parte della Commissione Provinciale con finanziamento diretto da parte degli istanti (nel qual caso, per la quota di spesa già sopportata l'ammissione al contributo sarebbe stata disciplinata dalle modalità previste dall'art. 2 della legge regionale).

L'approvazione della perizia non sostituisce l'atto deliberativo regionale di concessione del contributo, che altrimenti non avrebbe avuto ragion d'essere e, quindi, non sarebbe stato contemplato nell'articolato normativo regionale.

Solo il ritardo nell'emanazione del decreto di ammissione al contributo determinò la possibilità da parte della Regione Campania di includere in un unico atto - la su richiamata delibera n. 4494 dell'8/9/87 - sia l'ammissione al contributo, sia la liquidazione dell'acconto.

In conclusione sul punto, la valutazione del costo dell'intervento di ricostruzione andava effettuato a prezzi 1987, epoca di emanazione del decreto di concessione del contributo.

Passando agli interventi rubricati come Capitoli O e P, essi vanno esaminati partitamente: per quanto attiene all'intervento rubricato come Capitolo "O - Impianto di Riscaldamento", il Tribunale intende conformarsi al parere del CTU, che ha motivatamente condiviso le ragioni che hanno indotto la

2

Commissione Provinciale a stralciarne l'importo dalla spesa ritenuta ammissibile.

Non vi è, infatti, dubbio che trattasi di opere inquadrabili tra quelle di "miglioramento ed adeguamento funzionale" così come definite all'art. 2 della Legge Regionale n.21/83, e peraltro tali vengono ritenute dal progettista. ("Questo capitolo risulta assente nella perizia originaria e va incluso tra i miglioramenti ed adeguamenti funzionali richiesti") e dagli stessi tecnici dei ricorrenti, che le qualificano come opere finalizzate ad un migliore utilizzo dell'intero complesso turistico-termale.

In quanto tali, dunque, la spesa occorrente per la loro realizzazione può al più concorrere a formare, laddove vi fosse capienza, l'ammontare degli investimenti per miglioramenti o adeguamenti funzionali, ammissibili a contributo nella misura massima del 30% delle spese per la ricostruzione (art. 2, L.R. n.21/83).

Diverso approfondimento - secondo il CTU cui pure va data condivisione - merita l'intervento di cui al Capitolo P - Opere di bonifica idrogeologica del pendio, al fine di stabilire se esso possa essere o meno ricompreso tra quelli che la circolare assessorile prot. 1511/85 definisce come opere strutturali dimostrate necessarie in corso d'opera ammissibili a contributo nell'ambito di perizie di variante con incremento di spesa.

Dall'esame della relazione e dei computi di progetto (all. 5 alla produzione attorea) si desume, secondo il CTU, che già in fase di progettazione dell'intervento di costruzione del corpo A, il più prossimo alla pendice, si erano apprestati accorgimenti tali da non compromettere la stabilità del pendio, ma che "queste precauzioni tuttavia non possono da sole assicurare la completa stabilità del pendio dato il suo notevole sviluppo e le caratteristiche del terreno superficiale (argille plastiche). ... Occorre quindi integrare con altre opere quelle già realizzate, per il ripristino e la salvaguardia della stabilità dei luoghi. ...".

Per quanto esposto, le gabbionate metalliche ed opere complementari descritte nel computo di progetto potevano, a parere del CTU, essere ritenute opere strutturali integrative di quelle di progetto e, come tali, essere ammesse a contributo nell'ambito di perizie di variante.

In conclusione sul punto, le opere di cui al capitolo O costituiscono investimenti per miglioramenti o adeguamenti funzionali, ammissibili a contributo nella misura massima del 30% delle spese per la ricostruzione, mentre le opere di cui al capitolo P sono riconducibili ad interventi strutturali integrativi, ammissibili a contributo nell'ambito di perizie di variante con incremento di spesa.

Ancora, il CTU ha trattato in maniera condivisibile la questione relativa alla stima dell'incidenza della spesa per la ricostruzione del complesso preesistente.



Al riguardo, poiché il progetto di ricostruzione presentato prevede la realizzazione di un complesso edilizio diverso, e più grande, di quello preesistente (cfr. relazione CTU), il CTU si è attenuto al criterio di stabilire quale sia la quota parte, essendo solo essa ammissibile a contributo, del costo preventivato che sarebbe occorsa per la mera ricostruzione della pristina struttura termale - alberghiera. Sul punto, si sono appuntate le critiche di parte attrice (cfr. comparsa concl. pp. 58 e 59) la quale, ritenendo che la maggior superficie realizzata costituisce miglioramento con incremento del livello occupazionale e ritenendo che il CTU abbia sottratto dalla quantificazione la somma di L. 571607.400, ^{affermare che} ~~si~~ ricadrebbe nello spettro di applicabilità dell'art. 2 della L.R. n. 21 del 1983.

Al riguardo, deve chiarirsi, da un lato, che l'operazione di deconto di L. 571.607.400 (v. p. 37 della relazione del CTU) è stata effettuata al fine di valutare la spesa ammissibile a contributo, parametrata a quella che sarebbe stata necessaria per la ricostruzione di quanto esistente, senza i miglioramenti. E' vero che la normativa regionale sovviene per miglioramenti, ma ciò fa attraverso un incremento del 30% sulle voci ammissibili; e tale incremento - nelle varie voci - ^{del CTU} ~~ha~~ operato (cfr. tabella a p. 37). Pertanto, dovendosi seguire il predetto criterio di computo, l'operato del CTU è immune da censure.

Per quanto concerne le modalità di scomputo di detto miglioramento ai fini anzidetti, il quesito, di natura squisitamente

estimativa, non è risolubile secondo il CTU in maniera soddisfacente attraverso l'applicazione delle sintetiche metodologie proporzionali proposte dal progettista, in termini volumetrici, o dalla Commissione Provinciale, in termini superficiali.

Ed infatti, mentre nel caso dell'impiego del rapporto volumetrico non si tiene conto della circostanza che l'incremento delle superfici utili interne all'involucro determina maggiori costi per opere strutturali e di finitura (dai solai alle pavimentazioni, a parte dell'impiantistica, etc.) non proporzionali, perché superiori, ai maggiori volumi realizzati, specularmente evidente è la sottostima che deriverebbe dall'applicazione del mero rapporto superficiale, che ometterebbe di considerare le maggiori altezze interne preesistenti, e quindi tutte le spese connesse alla loro realizzazione strutturale ed alla loro finitura.

Né al caso in esame - secondo il CTU - sarebbe applicabile un procedimento analitico ricostruttivo che mirasse a differenziare, muovendo dal computo metrico estimativo di progetto, l'aliquota di ogni singola categoria di lavoro imputabile alla ricostruzione dell'esistente da quella afferente le opere in ampliamento, atteso che, come peraltro ben evincibile dalla sovrapposizione planimetrica desunta dalle tavole di progetto riprodotta nel corpo della relazione del CTU, la composizione planoaltimetrica del nuovo complesso termale è del tutto differente da quella originaria.



Il CTU ha dunque proposto un approccio metodologico più attinente alla fattispecie e che può essere così formalizzato:

- a) per tener conto delle minori consistenze esistenti ante terremoto, ridurre il costo di ricostruzione stimato con riferimento al progetto di ampliamento del complesso termale in ragione del rapporto volumetrico;
- b) stimare il costo di costruzione ordinario connesso alla realizzazione delle maggiori parti d'opera scaturenti dall'estensione delle superfici interne dei solai interpiano;
- c) ridurre ulteriormente il costo di ricostruzione, detraendo da quello rapportato al volume preesistente di cui al precedente passo a) il maggior costo per l'ampliamento delle consistenze superficiali di piano di cui al passo b).

Rimandando alla relazione del CTU, da aversi per richiamata, per i passaggi di dettaglio del computo, il criterio anzidetto ha condotto il CTU a valutare adeguatamente il maggior costo per l'ampliamento delle consistenze superficiali.

Sviluppando la complessa criteriatura anzidetta, si evince dalla relazione del CTU che la spesa ritenuta ammissibile a contributo è di L. 4.843.398.243, onde il contributo erogabile (75%) si ragguaglia a L. 3.632.548.682.

Su tali basi, il CTU ha effettuato verifiche a campione sulle opere eseguite, che hanno confermato le risultanze dell'atto di collaudo, per cui può ritenersi acclarata la conformità tra la perizia approvata e l'intervento realizzato, le cui risultanze

contabili ossia l'ammontare delle spese sostenute documentate sono così dettagliate:

- opere murarie 4.948.321.163 L.
- attrezzature 845.776.584 L.
- spese tecniche 288.549.166 L.

sommano L. 6.082.646.913

A mente dell'art. 8 della L.R. 21/83, il CTU ha poi verificato a consuntivo se:

- la spesa sostenuta dall'impresa è superiore a quella prevista nella perizia giurata, ossia al cosiddetto contributo ammissibile, nel qual caso il contributo resta confermato nell'ammontare approvato;
- la spesa sostenuta dall'impresa è inferiore a quella prevista nella perizia giurata, ossia al cosiddetto contributo ammissibile, nel qual caso il contributo viene ridotto al 75% della spesa ammissibile effettuata.

Posto che, come sopra sintetizzato, le spese sostenute dagli istanti, documentate con fatture ed accertate nell'ambito del collaudo, giusta le verifiche del CTU, sono ammontate a 6.082.646.913 L, importo questo superiore alla spesa ammissibile a contributo quantificata in 4.843.398.243 L., il contributo erogabile resta confermato nella misura del 75% della spesa ammissibile, e cioè in L. 3.632.548.682.

6. Così riepilogate le risultanze della CTU, spettando un contributo erogabile di L. 3.632.548.682, ed avendo le Antiche



Terme sinora riscosso la complessiva somma di L. 2.037.830.349, consegue la debenza a carico della Regione della residua somma di L. 1.594.718.333, pari ad Euro 823.603,29.

7. Gli interessi legali, trattandosi di debito di valuta in assenza di dimostrazione di maggior danno, compensano il danno da ritardato pagamento dalla data della notifica della citazione al saldo.

L'intervenuto collaudo in corso di causa (nel 2006) alla cui effettuazione era subordinata la debenza di parte delle somme non è idoneo a far venir meno il debito di interessi, retroagendo gli accertamenti (che, in mancanza di collaudo per ritardo dell'Amministrazione, avrebbe dovuto effettuare il giudice) comunque alla domanda giudiziale.

8. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) in accoglimento della domanda attrice, condanna la Regione Campania al pagamento a favore degli attori, per la causale di cui in motivazione, della residua somma di Euro 823.603,29, oltre interessi nella misura legale dal 15.10.2001 al saldo;
- 2) condanna la Regione alla rifusione a favore degli attori delle spese processuali, che liquida in Euro 1.300 per esborsi (oltre oneri per C.T.U.), Euro 2.700 per diritti ed Euro 7.000 per onorari,

accessori di legge e IVA, quest'ultima se documentata a mezzo
fattura e non detraibile.

Così deciso in Napoli in data **26 GIU. 2009**

TRIBUNALE DI NAPOLI
POTESTÀ IN CANCELLERIA
DEPOSITAT IN CANCELLERIA

Oggi **31 LUG. 2009**

IL CANCELLIERE


IL GIUDICE



NOTIFICA: richiesto come in atti io sottoscritto

Ufficiale Giudiziario addetto al Tribunale di Napoli

Ufficio Notifiche - ho notificato e dato copia

dell'antescritto atto (sent. n. 9501/2009 del

Tribunale di Napoli) alla REGIONE CAMPANIA - in

persona del Presidente pro tempore della Giunta

Regionale - corrente in NAPOLI Via S. Lucia n. 81

ivi:

VALERIA, CONTE DI APPELLO DI NAPOLI
in 125. 1256, ha notificato l'atto che ad esso
destinato e consegnato di copia a mani
dell'Ufficiale addetto alla notifica degli atti.

Collecchio Silvano

NA - 5 NOV 2009

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
Alberto De Luca



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

RACCOMANDATA A MANO

AREA 04 - SETTORE 01

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2010. 0396121

del 06/05/2010 ore 09.14

Dest. ROMANO CLAUDIO

Fascicolo: 2010 XXXVII/14

AVV. CLAUDIO ROMANO

C.SO UMBERTO I. 381

80138 NAPOLI



13 A.G.C. SVILUPPO SETT. TERZIARIO
02 SETTORE STRUTTURE RICETTIVE
E INFRASTRUTTURE TURISTICHE.
CENTRO DIREZIONALE - IS. C/5
NAPOLI

N. Pratica

5354/01 CC

Oggetto

Giudizio Antiche Terme S. Teodoro.

Si fa riferimento all'atto di precetto notificato in virtù della sentenza n. 9501/09 del Tribunale di Napoli per rappresentare che, per quanto consta allo scrivente, non appare corretto il trattamento fiscale di taluni delle somme intimate.

In particolare, mette conto evidenziare che alcun addebito IVA può effettuarsi nei confronti della Regione Campania né a titolo di rivalsa, per essere questa del tutto estranea al sinallagma committente-professionista che è alla base delle prescrizioni dettate dal D.P.R. n. 633/72 in materia di prestazioni, né a titolo di rimborso del relativo onere, essendo il detto importo detraibile dalla S.r.l. Antiche Terme di S. Teodoro siccome afferente ad una prestazione professionale fruita nell'esercizio di impresa.

Parimenti, non appare corretto il calcolo della ritenuta di acconto sulle competenze professionali per la intuitiva ragione che, non provvedendo questo Ente al loro pagamento diretto, la veste di sostituto d'imposta può essere assunta soltanto dalla anzidetta Società.

Ciò posto, si rimette copia dell'atto di precetto al competente Settore regionale affinché, nella liquidazione del dovuto, tenga conto delle predette osservazioni.

All. ut supra.

10 MAG. 2010

Il Dirigente del Servizio

Avv. Gaetano Cennamo

Il Dirigente del Settore

Avv. Andrea Conte

396121

TRIBUNALE DI NAPOLI

ATTO DI PRECETTO

Per le ANTICHE TERME DI SAN TEODORO S.R.L. - con
sede in Avellino - in persona dell'Amministratore
Unico Dott. Mario Romano (P.Iva:01916640640) - ed i
Sigg.ri NICOLA SANFELICE (nato a Napoli il 28-02-
1938 - Cod. Fisc.:SNFNCL38B28F839V - residente in
Roma), SANFELICE FABIO (nato a Napoli il 18-5-1942 -
Cod. Fisc.:SNFFBA42E0 8F839A - residente in Napoli)
e SANFELICE MARIO (nato a Napoli il 25.08.1952 -
Cod. Fisc.:SNFMRA52M25F839Y - residente in
Villamaina (AV) - rappresentati e difesi dagli
Avv.ti Antonio Romano (Cod. Fisc.:RMNNTN37T30L965H)
e Pietro Romano (Cod. Fisc.:RMNPTR67L30F205J)
unitamente all'Avv. Claudio Romano (Cod.
Fisc.:RMNCLD63L30F839T) presso lo studio del quale
in Napoli Corso Umberto I n. 381 eleggono domicilio
in virtu' di delega in calce al presente atto e
dichiarano di voler ricevere le comunicazioni al
seguente numero di fax 081 / 20.10.37

PREMESSO

- che le Antiche Terme di San Teodoro ed i Sigg.ri
Nicola, Fabio e Mario Sanfelice - nella qualità di
proprietari del complesso termale denominato Terme
di San Teodoro - sito in Villamaina (Avellino) e

UT 2100/04 H10 Cennamo

vece 5460/2004 cc

CC 214/05

COPIA

4980

23 APR 2010

6815

AN

26 APR 2010

On. Cennamo
4/5/10

totalmente distrutto dal sisma del Novembre 1980, premettevano di essere stati ammessi a fruire del contributo per la ricostruzione del complesso in virtu' del provvedimento della Commissione Provinciale ex art. 22 L.219/1981;

- che nel giugno 1992 i Sanfelice richiedevano un adeguamento del contributo;

- che solo nella seduta del 27-09-1996 la Commissione Provinciale deliberava sulla perizia suppletiva e riconosceva una spesa ammissibile a contributo per L. 3.242.233.367, a fronte della maggior somma richiesta di L.5.137.814.632.=-;

- che il provvedimento della Commissione Provinciale fu impugnato dai fratelli Sanfelice e dalle Antiche Terme di San Teodoro che con citazione del 15/10/2001 convenivano la Regione Campania innanzi al Tribunale ordinario di Napoli;

- che il Tribunale di Napoli con sentenza n. 7425/2004 dichiarava il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria;

- che tale sentenza fu impugnata innanzi alla Corte D'Appello di Napoli;

- che le Antiche Terme di San Teodoro ed i fratelli Sanfelice proponevano, altresì, regolamento di giurisdizione innanzi al Supremo Collegio;

- che la Cassazione con sentenza n. 21000/2005, resa a Sezioni Unite, dichiarava la giurisdizione del giudice ordinario;

- che la Corte D'Appello di Napoli, a sua volta, adeguandosi al dictum della Suprema Corte, con sentenza n. 389/2006 dichiara la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere la causa, disponendo la remissione del giudizio al Tribunale di Napoli;

- che con atto di citazione in riassunzione notificato il 3/5/2006 i fratelli Sanfelice e le Antiche Terme di San Teodoro riassumevano il giudizio innanzi al Tribunale di Napoli ex art. 353 cpc;

- che, infine, il giudice monocratico del Tribunale di Napoli - Dott. Raffaele Sabato - con sentenza n. 9501/2009 del 26-6-2009, depositata il 31-07-2009, così decideva:

"Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:

1) in accoglimento della domanda attrice, condanna la Regione Campania al pagamento a favore degli attori, per la causale di cui in motivazione, alla residua somma di Euro 823.603,29, oltre interessi nella misura legale dal 15.10.2001 al saldo;

2) condanna la Regione alla rifusione a favore degli attori delle spese processuali, che liquida in Euro 1.300 per esborsi (oltre oneri per CTU), Euro 2.700 per diritti ed Euro 7.000 per onorari, accessori di legge e IVA, quest'ultima se documentata a mezzo fattura e non detraibile";

- che la sentenza, esecutiva per legge, munita della relativa formula da parte della Cancelleria del Tribunale di Napoli in data 5/10/2009 è stata notificata alla Regione Campania il successivo 5/11/2009;

- che la Regione Campania, malgrado la notifica, non ha provveduto al pagamento delle somme dovute in virtù della predetta sentenza;

• - tanto premesso le Antiche Terme di San Teodoro Srl ed i Sigg.ri Sanfelice Nicola, Fabio e Mario, come sopra rappresentati e difesi intimano e fanno

PRECETTO

Alla REGIONE CAMPANIA - in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore - di pagare entro e non oltre gg. 10 dalla notifica del presente atto, e con avvertimento che, in difetto si procederà ad esecuzione forzata, le seguenti somme:

Capitale	€	823.603,29
Interessi al 15/03/2010		180.876,83
Spese liq.te in sentenza		11.000,00

Spese CTU	7.246,50
Esame dispositivo sentenza	42,00
Richiesta copie esecutive	50,00
Costo e marche (r)	23,60
Disamina titolo esecutivo	42,00
Dis. testo integrale sentenza	84,00
Ritiro fascicolo	42,00
Accesso Uff. Giud.	42,00
Notifica sentenza (r)	7,13
Ritiro atto	42,00
Disamina notifica	42,00
Atto di precetto	168,00
Onorario	435,00
Delega ed autentica	42,00
Scritto e coll.	71,00
Acc. Uff. Giud.	42,00
Notifica precetto (r)	10,00
Ritiro atto	42,00
Disamina notifica	42,00
Sessioni	168,00
Corrispondenza inf.va e tel.	178,00
Spese Gen. 12,5% su € 11.243,00	1.405,37
C.P.A. 4% su € 12.669,37	506,77
I.V.A. 20% su € 13.176,14	2.635,22
RIT. D'ACC.TO 20% su € 12.669,37	<u>- 2.533,94</u>

TOTALE

€ 1.026.254,77

S.E. & O.

Oltre TASSÀ DI REGISTRO onorario, interessi maturandi e spese successive occorrente.

Rho-Napoli, li' 15/03/2010

Avv. Pietro Romano

Avv. Antonio Romano

Avv. Claudio Romano

DELEGA: Nominiamo e costituiamo nostri speciali procuratori e difensori perchè ci rappresentino e difendano in ogni grado e fase del presente procedimento ed atti inerenti, conseguenti e successivi, compreso il processo di esecuzione e l'eventuale giudizio di opposizione, di Appello, gli Avv.ti ANTONIO e PIETRO ROMANO con studio in Rho (Milano) alla Via Dei Martiri n.3 unitamente all'AVV. CLAUDIO ROMANO presso lo studio del quale

in NAPOLI Corso Umberto I n. 381 eleggiamo
domicilio.

Conferiamo agli stessi ogni facoltà di legge e di
uso.

Rho-Napoli ,li' 15/03/2010

ANTICHE TERME DI SAN TEODORO SRL
(L'Amministratore Unico Dott. Mario Romano)

Pro Mario Romano

(Sanfelice Nicola) *Pro Nicola Sanfelice*

(Sanfelice Fabio) *Pro Fabio Sanfelice*

(Sanfelice Mario) *Pro Mario Sanfelice*

Sono autentiche

Pro Avv. Antonio Romano

Pro Avv. Pietro Romano

Pro Avv. Claudio Romano

NOTIFICA: richiesto come in atti io sottoscritto
Ufficiale Giudiziario addetto al Tribunale di
Napoli - Ufficio Notifiche - ho notificato e dato
copia dell'antescritto atto di precetto alla
REGIONE CAMPANIA - in persona del Presidente e
legale rappresentante pro-tempore - corrente in
NAPOLI Via S. Lucia n. 81

Invia...
23 APR 2010

UFFICIO NOTIFICHE
Alboio